

Linee guida per cittadini extra-UE vincitori di incarichi di lavoro autonomo o borse per attività di ricerca *post-lauream* presso il Politecnico di Bari.

Le informazioni riportate in forma sintetica nel presente documento esplicativo, per uso interno dell'Ateneo, sono finalizzate a fornire un supporto operativo ai ricercatori extra-UE ed al personale amministrativo di Ateneo. Si riferisce ai soggiorni in Italia **per attività di ricerca superiori a 90 giorni**, disciplinati in via principale dall'**art. 27-ter del d.lgs. 286/1998**. Il canale ordinario è **fuori quota** e richiede una **convenzione di accoglienza** con un istituto di ricerca iscritto nell'elenco MUR. Il Politecnico di Bari è regolarmente iscritto in tale elenco.

1) Regola generale

Il percorso standard si applica al cittadino extra-UE in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti nei bandi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo/borse di ricerca *post-lauream* emanati dal Politecnico di Bari, a valle dei quali il cittadino extra-UE risulti vincitore. L'Ateneo può attivare la procedura quale soggetto abilitato a stipulare la convenzione di accoglienza, in quanto Istituzione iscritta nell'**elenco MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) degli istituti autorizzati**. La convenzione deve indicare, tra l'altro, oggetto e durata della ricerca, rapporto giuridico, condizioni di lavoro, risorse economiche sufficienti e copertura sanitaria o iscrizione al SSN. Le risorse economiche sono ritenute sufficienti se il compenso mensile netto ovvero la rata mensile netta della borsa *post-lauream* non è inferiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale.

2) Caso ordinario: ricercatore all'estero al primo ingresso in Italia

Per il primo ingresso, l'ufficio competente dell'Ateneo predispone la **convenzione di accoglienza** e provvede, tramite il portale dello **Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI)** ad inoltrare la domanda di **nulla osta per ricerca** (modello FR).

Il cittadino extra-UE, al fine di consentire al competente ufficio di Ateneo il corretto e completo caricamento di dati e documenti sul portale SUI dovrà produrre la convenzione di accoglienza debitamente controfirmata, copia del passaporto e del titolo di studio, indirizzo dell'alloggio individuato per il soggiorno, documento di idoneità alloggiativa (che dovrà essere richiesto al Comune competente per territorio e l'ulteriore documentazione che verrà richiesta a cura dell'ufficio).

Le Istituzioni coinvolte nel procedimento di rilascio del nulla osta (Questura, Prefettura, Ispettorato del Lavoro territorialmente competenti) possono formulare richieste di integrazione o notificare il rigetto della domanda. Una volta rilasciato, viene trasmesso telematicamente al Consolato, dove il ricercatore dovrà chiedere il **visto nazionale per ricerca** entro **6 mesi**. Il visto per ricerca ha priorità rispetto ad altre tipologie di visto.

Dopo l'ingresso in Italia, entro **8 giorni lavorativi**, il ricercatore dovrà richiedere il permesso di soggiorno; il permesso reca la dicitura "**ricercatore**", ha durata pari al programma di ricerca e consente di svolgere l'attività prevista nella convenzione nelle forme di **lavoro subordinato, lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca**.

3) Caso frequente: ricercatore già presente in Italia con altro titolo

Tale ipotesi è ricorrente nel nostro Ateneo ed anche in altri Atenei italiani. La procedura dell'art. 27-ter si applica anche al ricercatore **già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo**: in questo caso l'Ateneo richiede comunque il nulla osta tramite Sportello Unico, ma il ricercatore ottiene il permesso per ricerca **in esenzione di visto** e senza dover dimostrare l'effettiva residenza all'estero. Operativamente, questo è il canale tipico quando il soggetto è già in Italia, ad esempio, per studio altro titolo compatibile.

4) Caso specifico: ricercatore già titolare di permesso per ricerca rilasciato da un altro Stato UE

Se il ricercatore ha già un **permesso per ricerca** rilasciato da un altro Stato membro UE, può svolgere ricerca in Italia in **mobilità breve** fino a **180 giorni in 360** con una comunicazione dell'istituto ospitante, senza rilascio di un nuovo permesso italiano. Per periodi **oltre 180 giorni**, l'ingresso avviene **senza visto**, ma serve il nulla osta e viene rilasciato in Italia un permesso con dicitura **"mobilità-ricercatore"**. Questa è una casistica utile soprattutto per visiting researchers o prosecuzione di progetti europei.

5) Casistiche ricorrenti di "conversione" o passaggio di titolo

a) Da studio/formazione a permesso per ricerca

Quando il ricercatore è già in Italia con un permesso per studio o formazione e l'Ateneo intende inserirlo in un programma di ricerca, il percorso più lineare è spesso il **passaggio all'art. 27-ter**: non si tratta della conversione "decreto flussi", ma dell'attivazione del nulla osta per ricerca con rilascio del permesso "ricercatore" **senza visto** perché il soggetto è già sul territorio nazionale.

b) Da studio/formazione a lavoro subordinato o autonomo

Se, invece, l'Ateneo non intende usare il canale "ricerca ex art. 27-ter", ma conferire un ordinario rapporto di lavoro, il permesso per **studio/formazione** può essere convertito in permesso per **lavoro** prima della scadenza, **fuori quota**, previa verifica della sussistenza dei relativi requisiti. Questa è una casistica molto frequente per ex dottorandi, o studenti che abbiano conseguito in Italia il titolo di studio Laurea Magistrale (LM) che passano a un rapporto lavorativo diverso dal percorso ex art. 27-ter.

c) Da permesso per ricerca a permesso per lavoro

Al termine dell'attività di ricerca, il ricercatore può chiedere un permesso di soggiorno da **9 a 12 mesi** per cercare lavoro o avviare impresa; in presenza dei requisiti, può poi chiedere la **conversione in permesso per lavoro**. Questa è la conversione più tipica "in uscita" dal percorso del ricercatore.

d) Titolari di permesso per lavoro o per motivi familiari

Nella maggior parte dei casi, **non si rende necessaria alcuna conversione** per svolgere attività lavorativa di ricerca. Il Testo unico prevede infatti che i permessi per **lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari** possano essere usati anche per le altre attività consentite; inoltre il permesso per motivi familiari consente espressamente lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo. In questi casi l'ufficio amministrativo deve soprattutto verificare la **validità del titolo** e la compatibilità del rapporto che l'Ateneo intende instaurare.

6) Casi da trattare con verifica rafforzata

L'art. 27-ter **non si applica** ad alcune categorie, tra cui: beneficiari o richiedenti protezione internazionale, familiari di cittadini UE in regime di libera circolazione, soggiornanti UE di lungo periodo che soggiornano per lavoro, titolari di **Blue Card** e alcune ulteriori categorie espressamente escluse dalla legge. Se il ricercatore rientra in una di queste ipotesi, va evitato l'avvio automatico della procedura "ricercatore" e va verificato il titolo già posseduto o il diverso canale di soggiorno.

7) Adempimenti essenziali dell'Ateneo

L'Ateneo dovrebbe seguire questo ordine operativo: verificare che il ricercatore abbia il **titolo di accesso** richiesto;; approvare internamente il progetto e predisporre la **convenzione di accoglienza**; richiedere il relativo nulla osta telematicamente, a mezzo del portale SUI, monitorare il rilascio del nulla osta e il successivo passaggio consolare; conservare agli atti passaporto, titolo di studio, convenzione, copertura sanitaria e documentazione economica.

8) Adempimenti essenziali del ricercatore

Il ricercatore dovrebbe ricevere dall'Ateneo una check-list chiara, produrre un passaporto valido; copia del titolo di studio; convenzione di accoglienza; documenti per il visto. In caso di primo ingresso il ricercatore dovrà arrivare in Italia entro i termini del visto, richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi, premurandosi di spedire il kit fornito dall'ufficio postale, completare la pratica di permesso di soggiorno; comunicare tempestivamente all'Ateneo ogni variazione di domicilio, scadenza del titolo o proroga della ricerca.